

## CAUZIONE PROVVISORIA

### Domanda:

Al punto 11, lettera d - punto 3) della lettera di invito rubricato “cauzioni e garanzie” (cfr. pagina 5), si dispone che la garanzia provvisoria deve prevedere espressamente *“la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. A norma dell’art. 104 comma 10 del Codice, la cauzione provvisoria deve prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l’eventuale indebito arricchimento e può essere rilasciata congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante, la quale in caso di escussione dovrà procedere proquota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante”*.

Si chiede di chiarire se tale dicitura deve essere contemplata anche nella garanzia provvisoria o solo nella garanzia definitiva da prestare in caso di aggiudicazione, in quanto la disciplina normativa più recente prevede che tale ulteriore garanzia sia applicata per gare di un importo elevato.

Si chiede se la garanzia provvisoria debba essere rilasciata secondo le indicazioni presenti al punto 11, lettera d - punto 3) della lettera di invito oppure si tratti di un mero refuso.

### Risposta:

L’articolo 104, comma 10, del decreto legislativo n. 50/2016 stabilisce che *“Le garanzie di cui al presente articolo e agli articoli 93 e 103 prevedono la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore per l’eventuale indebito arricchimento e possono essere rilasciate congiuntamente da più garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante o il soggetto aggiudicatore”*.

Tale disposizione è dettata dal Codice degli appalti pubblici indipendentemente dall’importo recato dalle garanzie di cui ai citati articoli 93 e 103 ed indipendentemente dall’importo posto a base di gara.

L’articolo 93 del medesimo decreto legislativo n. 50/2016 disciplina la garanzia provvisoria.

Dal combinato disposto degli articoli 104, comma 10, e 93 del decreto legislativo n. 50/2016, dunque, si evince la correttezza dell’articolo 11, lettera d - punto 3), della lettera di invito (cfr. pagina 5) e, dunque, anche la garanzia provvisoria deve prevedere espressamente *“la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. A norma dell’art. 104 comma 10 del Codice, la cauzione provvisoria deve prevedere la rivalsa verso il contraente e il diritto di regresso verso la stazione appaltante per l’eventuale indebito arricchimento e può essere rilasciata congiuntamente da più garanti senza determinare tra essi vincoli di solidarietà nei confronti della stazione appaltante, la quale in caso di escussione dovrà procedere proquota nei confronti dei singoli garanti. I garanti designano un mandatario o un delegatario per i rapporti con la stazione appaltante”*.

Si conferma, quindi, la correttezza dell’articolo 11, lettera d - punto 3), della lettera di invito (cfr. pagina 5).